COPIA

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **522**	DEL **22/12/2023**

L'anno **duemilaventitré** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **09:20** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: **8**	Totale Assenti: **1**

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. RELATIVA ALLE SCHEDE DI CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI E DEGLI ARTT. 57 E 57BIS DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 21/12/2023 del Responsabile del Procedimento Arch. Franco Bartolini, da cui si rileva la necessità di adottare la variante in oggetto;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio, e che si condividono, di dover procedere all'adozione, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge 34/92, della Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione;

DATO ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Regolatore Generale comunale contenente tra l'altro le SCHEDE di CENSIMENTO dei FABBRICATI RURALI EXTRA URBANI – ART. 57 N.T.A. (ELABORATO PR_CEN_01) - (adeguato gennaio 2016) e l'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA dei FABBRICATI RURALI EXTRAURBANI OGGETTO DI CENSIMENTO SCALA 1:5000 PR-CEN-02 (tavole da 1 a 14);
- il suddetto Piano Regolatore Generale in adeguamento al PPAR, è stato approvato recependo i rilievi di cui al Parere di Conformità Favorevole con Prescrizioni della Provincia di Ascoli Piceno espresso con Decreto del Presidente della Provincia n.214 del 19.10.2015, nel quale al punto 11) prescriveva *"che il Comune provveda a verificare tutti i casi in cui i fabbricati di cui alle schede adottate siano stati oggetto di interventi modificativi delle caratteristiche architettoniche e/o tipologiche adeguando conseguentemente, mediante specifica variante ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. da adottare nel più breve tempo possibile, il censimento trasmesso"*;
- in ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Ascoli Piceno, questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 25/06/2020 ha provveduto ad incaricare l'Arch. Castelli Roberto per la revisione del suddetto censimento dei fabbricati rurali (affidamento MEPA n. 1325455, CIG ZE52D57A4E);
- con nota PEC prot.n. 5964 del 25/01/2022, successiva nota PEC prot.n. 65340 del 26/07/2022, ulteriore nota PEC prot.n. 57049 del 29/06/2023 ed infine con nota PEC prot.n. 111371 del 21/12/2023, l'Arch. Castelli Roberto ha provveduto a trasmettere la documentazione tecnica inerente tale incarico;
- nella presente proposta di variante, i fabbricati censiti passano da un totale di **854** immobili ad un totale di **816** in quanto si propone di stralciare n. **38** schede poiché gli immobili risultano non più esistenti o oggetto di vecchie concessioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri, oppure oggetto di demolizione e ricostruzione a causa degli eventi sismici dell'Agosto del 2016;
- contestualmente alla revisione delle schede, al fine di ampliare le possibilità di intervento sugli edifici di minor pregio, si è elaborata una variante normativa specifica agli artt. 57 e 57bis delle NTA del PRG in cui, per i fabbricati classificati di tipo "C" (fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti) sono consentiti tutti i tipi di interventi edilizi, conformemente al contenuto dell'articolo 17 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno adottato con deliberazione n. 29/2013 e ribadito dalla risposta all'interrogazione n. 682/2023 del Consiglio Regionale Marche;
- che la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sulla Variante si è conclusa con la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1062 del 21/09/2023, della Amministrazione Provinciale che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di V.A.S. con prescrizioni;

- la presente Variante rientra nella fattispecie dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 in quanto, pur non modificando la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/1968, comporta la variazione delle singole schede dei fabbricati e modifiche agli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTE:

- la legge 1150/1942
- la legge regionale 34/92
- il testo Unico degli Enti locali 267/2000

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, che si intende integralmente richiamata, da cui si rileva che la Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione, è costituito dai seguenti elaborati:
   - Tav. 01 - Relazione generale
   - Tav. 02 - Proposta di variante degli artt. 57 e 57bis delle N.T.A. del P.R.G.
   - Tav. 03 - Riepilogo categorizzazione schede di censimento
   - Tav. 04 - Relazione per rapporto preliminare di screening semplificato
   - Tav. 05 - Schede di censimento vigenti
   - Tav. 06 - Schede di censimento di variante

2) di adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la "Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione", costituito dagli elaborati di cui al punto 1 e che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sulla Variante si è conclusa con la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1062 del 21/09/2023, della Amministrazione Provinciale che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di V.A.S. con prescrizioni;

4) di dichiarare altresì che le modifiche introdotte in sede di adozione (aggiornamento di alcune schede, anche per la correzione di errori materiali) sono da ritenersi non sostanziali e quindi conformi rispetto agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1062 del 21/09/2023, e pertanto la Variante adottata è da ritenersi conforme rispetto agli stessi esiti;

5) di dare atto altresì che sulla Variante in oggetto dovranno essere acquisiti, prima della approvazione, i pareri previsti dalla normativa vigente;

6) di dare atto altresì che la presente Variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

7) di dare atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la Variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di stabilire che, per economia procedimentale, gli elaborati della Variante verranno materialmente aggiornati/adeguati alle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale Provinciale di conclusione della V.A.S. n. 1062 del 21/09/2023, nonché alle eventuali osservazioni/opposizioni che dovessero pervenire nella fase della pubblicazioni nonché ai pareri degli Enti che saranno acquisiti in fase endoprocedimentale, prima della delibera di approvazione finale della Variante;

9) di prendere atto che l'Arch. Franco Bartolini è individuato quale Responsabile dell'attuazione del procedimento, dando mandato allo stesso della gestione delle procedure amministrative previste dalla normativa per dare completa attuazione al Procedimento di che trattasi;

10) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia;

11) di voler dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 quarto comma del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 per la necessità di dare attuazione alla pianificazione urbanistica comunale nel più breve tempo possibile.

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 61 del 21/12/2023
Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. RELATIVA ALLE SCHEDE DI CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI E DEGLI ARTT. 57 E 57BIS DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE

PICCIONI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 61 del 21/12/2023
Oggetto: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992 DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. RELATIVA ALLE SCHEDE DI CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI E DEGLI ARTT. 57 E 57BIS DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE

PICCIONI MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adozione, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, della Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme Tecniche di Attuazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rappresenta quanto segue:

Premesse

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Regolatore Generale comunale contenente tra l'altro le SCHEDE di CENSIMENTO dei FABBRICATI RURALI EXTRA URBANI – ART. 57 N.T.A. (ELABORATO PR_CEN_01) - (adeguato gennaio 2016) e l'INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA dei FABBRICATI RURALI EXTRAURBANI OGGETTO DI CENSIMENTO SCALA 1:5000 PR-CEN-02 (tavole da 1 a 14).

Il suddetto Piano Regolatore Generale in adeguamento al PPAR, è stato approvato recependo i rilievi di cui al Parere di Conformità Favorevole con Prescrizioni della Provincia di Ascoli Piceno espresso con Decreto del Presidente della Provincia n.214 del 19.10.2015, nel quale al punto 11) prescriveva *"che il Comune provveda a verificare tutti i casi in cui i fabbricati di cui alle schede adottate siano stati oggetto di interventi modificativi delle caratteristiche architettoniche e/o tipologiche adeguando conseguentemente, mediante specifica variante ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. da adottare nel più breve tempo possibile, il censimento trasmesso"*.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Provincia di Ascoli Piceno, questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n. 1437 del 25/06/2020 ha provveduto ad incaricare l'Arch. Castelli Roberto per la revisione del suddetto censimento dei fabbricati rurali (affidamento MEPA n. 1325455, CIG ZE52D57A4E).

Lo scrivente ufficio ha messo pertanto a disposizione del professionista la cartografia storica e vigente, nonché i permessi a costruire rilasciati nel tempo dal SUE relativi agli edifici censiti.

Facendo seguito a suddetto incarico ed alle successive proroghe concesse a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e delle conseguenti difficoltà ed eseguire i sopralluoghi e le verifiche, con nota PEC prot.n. 5964 del 25/01/2022, successiva nota PEC prot.n. 65340 del 26/07/2022, ulteriore nota PEC prot.n. 57049 del 29/06/2023 ed infine con nota PEC prot.n. 111371 del 21/12/2023, l'Arch. Castelli Roberto ha provveduto a trasmettere la Relazione Illustrativa, le Norme Tecniche di Attuazione , l'Elenco Riepilogativo delle categorie degli immobili e le relative schede inerenti la revisione del suddetto censimento dei fabbricati rurali, nonché la Relazione per il rapporto preliminare di screening semplificato.

Nello svolgimento dell'incarico sono inoltre state segnalate le seguenti problematiche:

1) impossibilità nel raggiungere la presunta posizione dell'immobile in quanto le vie di accesso risultano oggi intransitabili o non più esistenti;

2) inaccessibilità per assenza o rifiuto da parte dei proprietari;
3) per tali motivi non è stato possibile aggiornare la documentazione fotografica di tutte le schede;
4) disallineamento tra le foto e i fabbricati presumibilmente per l'eliminazione di alcune schede in fase di acquisizione dei dati.

In ogni caso, per tutti gli immobili (anche quelli di categoria C) sono state aggiornate tutte le informazioni possibili:

- Estratto di mappa catastale relativo all'epoca di costruzione, quando individuabile;
- Estratto di mappa catastale aggiornato;
- Informazioni catastali e toponomastiche degli edifici;
- documentazione fotografica, ove possibile, anche con l'aiuto degli strumenti informatici messi a disposizione dalla rete (street view di Google Maps).

Successivamente alla fase di ricognizione sopra descritta, si è provveduto alla revisione della classificazione degli edifici secondo le categorie individuate dalla normativa vigente, a partire da quella approvata nel PRG, proponendo, ove ritenuto opportuno e necessario, diverse modifiche, fino all'eliminazione di alcune schede a causa della demolizione o del crollo totale degli edifici individuati nelle stesse.

Nello specifico il tecnico incaricato ha proposto la seguente revisione:

- i fabbricati di **Categoria A1** *(fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che li ha espressi)* passano **da 12 a 10**;
- i fabbricati di **Categoria A2** *(fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana)* passano **da 154 a 130**;
- i fabbricati di **Categoria B** *(fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile)* passano **da 221 a 202**;
- i fabbricati di **Categoria C** *(fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti per i quali è prevista una scheda di censimento semplificata)* passano **da 468 a 474**.

Pertanto nella proposta del tecnico incaricato, i fabbricati censiti passano da un totale di **854** immobili ad un totale di **816** in quanto si propone di stralciare **n. 38** schede poiché gli immobili risultano non più esistenti o oggetto di vecchie concessioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri, oppure oggetto di demolizione e ricostruzione a causa degli eventi sismici dell'Agosto del 2016.

Si propone pertanto di stralciare **n. 38** schede e precisamente:

- le schede **n. 45, 58, 107, 135, 319, 334, 337, 364, 383, 384, 418, 453, 454, 463, 466, 496, 497, 575, 706, 795** in quanto gli immobili risultano non più esistenti o in quanto gli immobili risultano oggetto di vecchie concessioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri;
- le schede **n. 5, 40, 51, 140, 448, 474, 478, 504, 544, 549, 614, 619, 653, 701, 717, 765, 787 e 790** in quanto gli immobili risultano oggetto di demolizione e ricostruzione a causa degli eventi sismici dell'Agosto del 2016.

Inoltre si propongono le seguenti variazioni:
n. 2 fabbricati passano dalla categoria **A1** alla categoria **B**
n. 7 fabbricati passano dalla categoria **A2** alla categoria **B**
n. 9 fabbricati passano dalla categoria **A2** alla categoria **C**
n. 1 fabbricato passa dalla categoria **B** alla categoria **A2**
n. 9 fabbricati passano dalla categoria **B** alla categoria **C**

Nello specifico, le variazioni proposte sono:

- i fabbricati censiti con le schede **n. 332** e **367** passano dalla categoria **A1** alla categoria **B**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 193, 386, 471, 499, 714, 808** e **830** passano dalla categoria **A2** alla categoria **B**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 87, 90, 97, 149, 214, 235, 405, 599** e **844** passano dalla categoria **A2** alla categoria **C**;
- il fabbricato censito con la scheda **n. 195** passa dalla categoria **B** alla categoria **A2**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 158, 218, 233, 365, 403, 520, 654, 731** e **839** passano dalla categoria **B** alla categoria **C**;

Proposta di Variante parziale al Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale, nell'individuare e normare le varie zone del territorio comunale, individua, all'56 delle Norme Tecniche di Attuazione, il territorio extra-urbano comprendente le aree agricole e le relative costruzioni, i livelli di tutela e le aree ad elevato valore ambientale, e specificatamente per i fabbricati rurali extra-urbani, agli artt. 57 e 57 bis individua gli interventi edilizi ammessi, definendo altresì le categorie dei fabbricati individuati nel "Censimento dei fabbricati rurali extraurbani", così come disposto dall'art. 15 della L.R. n. 13/90, dall'art. 16 delle N.T.A. del Piano Paesistico Ambientale Regionale e dagli artt. 16-17 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno (Deliberazione Consiglio Provinciale n. 29 del 28/11/2013).

Il tutto secondo le norme di PRG vigente di seguito riportate:

ART. 57 - AREE AGRICOLE E RELATIVE COSTRUZIONI

NORME GENERALI

Le aree agricole sono le parti del territorio comunale adibite alla coltivazione dei fondi e

all'esercizio della silvicoltura, del floro-vivaismo, dell'allevamento del bestiame e di ulteriori attività produttive, ivi compreso l'agriturismo.

Tali usi devono intendersi secondo una duplice valenza:
1. l'uso in senso prettamente produttivo;
2. l'uso in funzione della salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e del generale equilibrio ecologico.

Nelle aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.

Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto dell'art.10 delle nta del PAI Tronto.

Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c), d) del DPR n. 380/2001 come di seguito precisato.

FABBRICATI RURALI EXTRA-URBANI

Il PRG definisce il "Censimento dei fabbricati rurali extraurbani" secondo le categorie di seguito precisate:

A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che li ha espressi;

A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;

B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;

C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.

Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto.

Per i fabbricati di tipo A1, A2 e B è stabilito un ambito di in edificabilità pari a mt. 50.

Per i fabbricati di categoria A1 e A2 sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia; per i fabbricati della categoria A1, A2 e B sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione parziale e interventi di ampliamento.

Per i fabbricati delle categorie A1, A2 e B sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c) del DPR n. 380/2001.

NUOVE COSTRUZIONI NELLE AREE AGRICOLE

Per le nuove costruzioni in aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.

ART. 57 bis - FABBRICATI RURALI OGGETTO DI CENSIMENTO

Per i fabbricati rurali che sono stati oggetto di specifico "Censimento" secondo le categorie di cui all'articolo 57 delle presenti NTA, si applicano le seguenti disposizioni.

Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto.

Per i fabbricati di tipo A1, A2 e B è stabilito un ambito di in edificabilità pari a mt. 50.

Per i fabbricati di categoria A1 e A2 sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia; per i fabbricati della categoria A1, A2 e B sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione parziale e interventi di ampliamento.

Per i fabbricati delle categorie A1, A2 e B sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c) del DPR n. 380/2001.

La presente proposta di variante, preso atto e fatto proprio il lavoro svolto dal tecnico incaricato, Arch. Castelli Roberto, intende pertanto effettuare una verifica delle schede di censimento approvate nel vigente PRG, con un puntuale aggiornamento, ove è stato possibile, della documentazione catastale, cartografica e fotografica degli immobili ivi individuati, proponendo altresì, ove necessario, una modifica della classificazione degli stessi, anche a seguito di errori riscontrati nelle schede, di interventi edilizi precedenti alla approvazione del PRG, o di inesistenza del fabbricato a causa di crolli e/o demolizioni.

Nello specifico si effettua la seguente revisione:

- i fabbricati di **Categoria A1** *(fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che li ha espressi)* passano **da 12 a 10**;
- i fabbricati di **Categoria A2** *(fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana)* passano **da 154 a 130**;
- i fabbricati di **Categoria B** *(fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile)* passano **da 221 a 202**;
- i fabbricati di **Categoria C** *(fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti per i quali è prevista una scheda di censimento semplificata)* passano **da 468 a 474**.

Pertanto nella presente proposta di variante, i fabbricati censiti passano da un totale di **854** immobili ad un totale di **816** in quanto si propone di stralciare **n. 38** schede poiché gli immobili risultano non più esistenti o oggetto di vecchie concessioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri, oppure oggetto di demolizione e ricostruzione a causa degli eventi sismici dell'Agosto del 2016.

Si propone pertanto di stralciare **n. 38** schede e precisamente:

- le schede **n. 45, 58, 107, 135, 319, 334, 337, 364, 383, 384, 418, 453, 454, 463, 466, 496, 497, 575, 706, 795** in quanto gli immobili risultano non più esistenti o in quanto gli immobili risultano oggetto di vecchie concessioni edilizie che ne hanno modificato i caratteri;
- le schede **n. 5, 40, 51, 140, 448, 474, 478, 504, 544, 549, 614, 619, 653, 701, 717, 765, 787 e 790** in quanto gli immobili risultano oggetto di demolizione e ricostruzione a causa degli eventi sismici dell'Agosto del 2016.

Inoltre si propongono le seguenti variazioni:

n. 2 fabbricati passano dalla categoria **A1** alla categoria **B**
n. 7 fabbricati passano dalla categoria **A2** alla categoria **B**
n. 9 fabbricati passano dalla categoria **A2** alla categoria **C**
n. 1 fabbricato passa dalla categoria **B** alla categoria **A2**
n. 9 fabbricati passano dalla categoria **B** alla categoria **C**

Nello specifico, le variazioni proposte sono:

- i fabbricati censiti con le schede **n. 332** e **367** passano dalla categoria **A1** alla categoria **B**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 193, 386, 471, 499, 714, 808** e **830** passano dalla categoria **A2** alla categoria **B**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 87, 90, 97, 149, 214, 235, 405, 599** e **844** passano dalla categoria **A2** alla categoria **C**;
- il fabbricato censito con la scheda **n. 195** passa dalla categoria **B** alla categoria **A2**;
- i fabbricati censiti con le schede **n. 158, 218, 233, 365, 403, 520, 654, 731** e **839** passano dalla categoria **B** alla categoria **C**;

Contestualmente alla revisione delle schede, al fine di ampliare le possibilità di intervento sugli edifici di minor pregio, si è elaborata una variante normativa specifica agli artt. 57 e 57bis delle NTA del PRG in cui, per i fabbricati classificati di tipo "C" (fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti) sono consentiti tutti i tipi di interventi edilizi, conformemente al contenuto dell'articolo 17 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ascoli Piceno adottato con deliberazione n. 29/2013 e ribadito dalla risposta all'interrogazione n. 682/2023 del Consiglio Regionale Marche.

Le N.T.A. del Piano Regolatore Generale, come modificate nella presente proposta di variante, sono di seguito riportate:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI VARIANTE
ART. 57 - AREE AGRICOLE E RELATIVE COSTRUZIONI	**ART. 57 - AREE AGRICOLE E RELATIVE COSTRUZIONI**
NORME GENERALI	NORME GENERALI
Le aree agricole sono le parti del territorio comunale adibite alla coltivazione dei fondi e all'esercizio della silvicoltura, del floro-vivaismo, dell'allevamento del bestiame e di ulteriori attività produttive, ivi compreso l'agriturismo.	Le aree agricole sono le parti del territorio comunale adibite alla coltivazione dei fondi e all'esercizio della silvicoltura, del floro-vivaismo, dell'allevamento del bestiame e di ulteriori attività produttive, ivi compreso l'agriturismo.
Tali usi devono intendersi secondo una duplice valenza: *1. l'uso in senso prettamente produttivo;* *2. l'uso in funzione della salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e del generale equilibrio ecologico.*	Tali usi devono intendersi secondo una duplice valenza: 1. l'uso in senso prettamente produttivo; 2. l'uso in funzione della salvaguardia del paesaggio agrario, del sistema idrogeologico e del generale equilibrio ecologico.
Nelle aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.	Nelle aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.

Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto dell'art.10 delle nta del PAI Tronto.	Dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto dell'art.10 delle nta del PAI Tronto.
Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c), d) del DPR n. 380/2001 come di seguito precisato.	Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c), d) del DPR n. 380/2001 come di seguito precisato.
FABBRICATI RURALI EXTRA-URBANI	FABBRICATI RURALI EXTRA-URBANI
Il PRG definisce il "Censimento dei fabbricati rurali extraurbani" secondo le categorie di seguito precisate: *A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che li ha espressi;* *A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;* *B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;* *C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.*	Il PRG definisce il "Censimento dei fabbricati rurali extraurbani" secondo le categorie di seguito precisate: A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che li ha espressi; A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana; B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile; C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.
Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto.	Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto.
Per i fabbricati di tipo A1, A2 e B è stabilito un ambito di in edificabilità pari a mt. 50.	**Per tutti i fabbricati di cui al "Censimento dei fabbricati rurali extraurbani", si applicano le norme di cui al successivo art. 57 bis.**
Per i fabbricati di categoria A1 e A2 sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia;	

per i fabbricati della categoria A1, A2 e B sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione parziale e interventi di ampliamento. *Per i fabbricati delle categorie A1, A2 e B sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c) del DPR n. 380/2001.* *NUOVE COSTRUZIONI NELLE AREE AGRICOLE* *Per le nuove costruzioni in aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.*	NUOVE COSTRUZIONI NELLE AREE AGRICOLE. Per le nuove costruzioni in aree agricole valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 13/90.
ART. 57 bis - FABBRICATI RURALI OGGETTO DI CENSIMENTO *Per i fabbricati rurali che sono stati oggetto di specifico "Censimento" secondo le categorie di cui all'articolo 57 delle presenti NTA, si applicano le seguenti disposizioni.* *Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto.* *Per i fabbricati di tipo A1, A2 e B è stabilito un ambito di in edificabilità pari a mt. 50.* *Per i fabbricati di categoria A1 e A2 sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia; per i fabbricati della categoria A1, A2 e B sono vietati gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione parziale e interventi di ampliamento.* *Per i fabbricati delle categorie A1, A2 e B sono ammessi interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c) del DPR n. 380/2001.*	**ART. 57 bis - FABBRICATI RURALI OGGETTO DI CENSIMENTO** Per i fabbricati rurali che sono stati oggetto di specifico "Censimento" secondo le categorie di cui all'articolo 57 delle presenti NTA, si applicano le seguenti disposizioni. Per ciascuna tipologia sopra individuata si applica l'intervento edilizio diretto. Per i fabbricati di tipo A1, A2 e B è stabilito un ambito di in edificabilità pari a mt. 50. **Per i fabbricati di tipo C non è stabilito alcun ambito di inedificabilità.** Ai sensi dell'art. 18 (Interventi sui fabbricati esistenti) del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ascoli Piceno: 1) Per i fabbricati di categoria A (A1 e A2) e B sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche. 2) In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici, **fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3-bis della L.R. 25/2017, come modificato dall'art. 4 della L.R. 25/2019.** 3) In relazione alle categorie A e B è vietata qualsiasi nuova costruzione all'interno del

	perimetro di rispetto dell'edificio individuato con la scheda di censimento e comunque nel rispetto della distanza minima prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. 13/90. **4) Per i fabbricati di categoria C sono consentiti tutti gli interventi edilizi.**

Tale variante rientra nella fattispecie dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 in quanto, pur non modificando la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/1968, comporta la variazione delle singole schede dei fabbricati e modifiche agli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione.

Procedimento di verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Con nota pec prot.n. 57790 del 30/06/2023 l'Amministrazione comunale, in qualità di Autorità proponente, ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno (autorità competente) l'avvio della Verifica di Assoggettabilità ai sensi del comma 5 del punto A.3) dell'allegato A alla D.G.R. 1647 del 23/12/2019 del Piano di Recupero, con indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

L'autorità competente ha individuato, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste dal D.Lgs n. 152/06, i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Con nota prot.n. 9046 del 10.08.2023 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto l'invio delle schede dei singoli immobili oggetto di variante, sia vigenti che variate e con nota prot.n. 71786 del 11.08.2023 questo Comune ha trasmesso quanto richiesto dalla Soprintendenza.

Nell'ambito del procedimento di valutazione, sono pervenuti alla Amministrazione Provinciale i seguenti contributi:

- L'**AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione**, con nota prot.n. 65279 del 01.08.2023 ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica.
- La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, con nota prot.n. 10345 del 19.09.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante di che trattasi.

La Regione Marche Genio Civile, l'AATO n. 5 Marche sud, la CIIP Poliservizi ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale di questa Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

A conclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., la Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1062 del 21/09/2023, ha determinato:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno per la revisione delle schede di censimento dei fabbricati rurali e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti prescrizioni:

1. *la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
2. *qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

   Si rimandano eventuali rilievi di conformità al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

F) di da dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Verifica Classificazione acustica

Si rileva che la presente variante urbanistica non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti si tratta della revisione delle schede di censimento dei fabbricati rurali, già approvato con il vigente PRG, con la relativa variante normativa, che non comporta interventi diretti sugli edifici stessi, che ricadono nelle varie Classi della Classificazione Acustica del territorio comunale, senza alcun impatto sulle stesse.

Pertanto risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.".

Pareri

Per quanto attiene ai pareri presi o da acquisire si rappresenta che la presente variante è stata trasmessa, per l'acquisizione dei relativi pareri:

- alla AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, con nota PEC prot.n. 111745 del 21/12/2023;
- alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con nota PEC prot.n. 111747 del 21/12/2023;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con nota PEC prot.n. 111753 del 21/12/2023;

Come detto, la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica.

Elaborati della Variante al PRG

Dopo la conclusione positiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. sono stati effettuati approfondimenti e verifiche urbanistiche anche a seguito di richieste di chiarimenti su alcune schede da parte di privati e dello Sportello Unico per l'Edilizia, che hanno comportato l'aggiornamento delle relative schede, anche per la correzione di errori materiali, senza modifiche sostanziali al contenuto della variante stessa.

Pertanto con nota PEC prot.n. 111371 del 21/12/2023, il tecnico incaricato ha trasmesso le schede oggetto di correzione e gli elaborati di Variante modificati.

Si ribadisce che, come sopra specificato, le modifiche apportate agli elaborati sono da ritenersi non sostanziali rispetto agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui alla determinazione dirigenziale provinciale n. 1062/2023, e quindi si attesta la conformità del piano modificato rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità.

La Variante trasmessa si compone pertanto dei seguenti elaborati:

01) Tav. 01 - Relazione generale
02) Tav. 02 - Proposta di variante degli artt. 57 e 57bis delle N.T.A. del P.R.G.
03) Tav. 03 - Riepilogo categorizzazione schede di censimento
04) Tav. 04 - Relazione per rapporto preliminare di screening semplificato
05) Tav. 05 - Schede di censimento vigenti
06) Tav. 06 - Schede di censimento di variante

Per economia procedimentale, si ritiene di adottare il Piano intendendosi recepite integralmente le prescrizioni inserite nei pareri rilasciati dagli Enti e dagli S.C.A., rinviando il materiale adeguamento degli elaborati del Piano prima della delibera di approvazione definitiva, in modo da tenere conto anche dei pareri saranno acquisiti prima della approvazione del Piano.

Iter di approvazione della Variante

Per quanto riguarda l'iter di approvazione della presente Variante deve farsi riferimento agli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. n. 34/1992 che stabiliscono:

"Art. 15 (Contenuti del piano regolatore generale)

5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni".

"Art. 30 (*Adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)*

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano".

Per quanto sopra il Piano di Recupero può essere adottato con delibera di Giunta Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Franco Bartolini)

Documento firmato da:
FRANCO BARTOLINI
21.12.2023 17:21:18 UTC

Alla luce della Relazione istruttoria

L'ASSESSORE COMPETENTE PROPONE

alla Giunta Comunale:

1) di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, che si intende integralmente richiamata, da cui si rileva che la Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione, è costituito dai seguenti elaborati:

   - *Tav. 01 - Relazione generale*
   - *Tav. 02 - Proposta di variante degli artt. 57 e 57bis delle N.T.A. del P.R.G.*
   - *Tav. 03 - Riepilogo categorizzazione schede di censimento*
   - *Tav. 04 - Relazione per rapporto preliminare di screening semplificato*
   - *Tav. 05 - Schede di censimento vigenti*
   - *Tav. 06 - Schede di censimento di variante*

2) di adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la "Variante parziale al P.R.G. relativa alle schede di Censimento dei Fabbricati Rurali e degli artt. 57 e 57bis delle Norme tecniche di attuazione", costituito dagli elaborati di cui al punto 1 e che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, si intendono farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sulla Variante si è conclusa con la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1062 del 21/09/2023, della Amministrazione Provinciale che ha stabilito l'esclusione dalla procedura di V.A.S. con prescrizioni;

4) di dichiarare altresì che le modifiche introdotte in sede di adozione (aggiornamento di alcune schede, anche per la correzione di errori materiali) sono da ritenersi non sostanziali e quindi conformi rispetto agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui alla determinazione dirigenziale n. 1062 del 21/09/2023, e pertanto la Variante adottata è da ritenersi conforme rispetto agli stessi esiti;

5) di dare atto altresì che sulla Variante in oggetto dovranno essere acquisiti, prima della approvazione, i pareri previsti dalla normativa vigente;

6) di dare atto altresì che la presente Variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

7) di dare atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la Variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di stabilire che, per economia procedimentale, gli elaborati della Variante verranno materialmente aggiornati/adeguati alle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale Provinciale di conclusione della V.A.S. n. 1062 del 21/09/2023, nonché alle eventuali osservazioni/opposizioni che dovessero pervenire nella fase della pubblicazioni nonché ai pareri degli Enti che saranno acquisiti in fase endoprocedimentale, prima della delibera di approvazione finale della Variante;

9) di prendere atto che l'Arch. Franco Bartolini è individuato quale Responsabile dell'attuazione del procedimento, dando mandato allo stesso della gestione delle procedure amministrative previste dalla normativa per dare completa attuazione al Procedimento di che trattasi;

10) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia;

11) di voler dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell'art. 134 quarto comma del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 per la necessità di dare attuazione alla pianificazione urbanistica comunale nel più breve tempo possibile.